

## VERBALE DI ACCORDO

Roma, il 6 ottobre 2014

– ABI – Associazione Bancaria Italiana

e

- Dircredito-FD
- Fabi
- Fiba-Cisl
- Fisac-Cgil
- Sinfub
- Ugl Credito
- Uilca

Premesso che

- con il verbale di accordo 20 dicembre 2013 si è convenuto che la disdetta di cui al comma 4 dell'art. 6 del ccnl 19 gennaio 2012 e al comma 3 dell'art. 37 del ccnl 29 febbraio 2012, avrebbe potuto essere comunicata da ciascuna delle Parti firmatarie fino a tre mesi dopo il termine di cui, rispettivamente, ai commi 3 e 2 dei predetti articoli, con efficacia dal mese successivo;
- con il verbale di accordo del 24 settembre 2014 le Parti hanno concordato che gli incontri che si sarebbero svolti fra le stesse successivamente a tale data e non oltre l'8 ottobre 2014, sarebbero stati convenzionalmente ricompresi entro il 30 settembre 2014, agli effetti di cui al verbale d'accordo del 20 dicembre 2013, con il conseguente differimento del predetto termine ivi stabilito per la disdetta dei ccnl;

ABI

DIRCREDITO-FD    FABI    FIBA-CISL    FISAC-CGIL    SINFUB    UGL CREDITO    UILCA

convengono quanto segue:

1. la premessa forma parte integrante del presente accordo;
2. si impegnano a rinnovare i ccnl 19 gennaio 2012 e 29 febbraio 2012, entro il 31 dicembre 2014, stabilendo un serrato calendario di incontri, e fissano, pertanto, a tale data il termine di disdetta dei predetti contratti, a modifica di quanto stabilito dai verbali di accordo del 20 dicembre 2013 e del 24 settembre 2014;
3. concordano che l'elemento distinto della retribuzione (EDR) – di cui alle relative tabelle in allegato n. 2 al ccnl 19 gennaio 2012, nelle misure in vigore al 1° giugno 2014 – verrà conglobato in ogni caso e ad ogni effetto, anche in caso di disdetta di cui al punto 2 del presente accordo, nella voce stipendio con decorrenza 1° gennaio 2015;
4. concordano altresì che verrà erogato, con le competenze del mese di gennaio 2015, l'ammontare della tabellizzazione dell'EDR dal 1° luglio al 31 dicembre 2014, calcolata – come concordato in sede di Commissione tecnica del 22 settembre 2014 – sulla base degli istituti contrattuali nazionali, sotto forma di una tantum omnicomprensiva, senza ulteriori effetti nazionali e/o aziendali;
5. si danno reciprocamente atto che la data di riferimento ai fini del rispetto del criterio della "saldatura" dei ccnl di cui all'art. 7, comma 1, del ccnl 19 gennaio 2012 e all'art. 34, comma 1, del ccnl 29 febbraio 2012, resta fissata al 1° luglio 2014.

10-2-7 accordo

ABI

DIRCREDITO-FD FABI FIBA-CISL FISAC-CGIL SINFUB UGL CREDITO UILCA